

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato: - di aver stipulato, in data 24 giugno 2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un montante pari ad € 31.440,00; - che il contratto prevedeva la restituzione della somma mediante il pagamento di n. 120 rate mensili dell'importo di € 262,00 ciascuna; - di aver anticipatamente estinto il finanziamento dopo il pagamento di n. 34 rate.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.480,63 (al netto della somma già rimborsata pari ad € 68,41) di cui: € 337,98 a titolo di "commissioni bancarie", € 86,00 a titolo di "commissioni finanziarie", € 1.802,56 a titolo di "commissioni accessorie" ed € 322,50 quali "spese fisse". Il ricorrente ha inoltre richiesto il riconoscimento degli interessi legali, nonché la refusione delle spese di assistenza per la somma di € 320,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto che la controversia è già stata sottoposta all'esame dell'ABF e ha pertanto chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del

quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'integrale estinzione in via anticipata del prestito, più precisamente in corrispondenza della rata n. 34 su complessive rate n. 120.

La parte ricorrente ha richiamato ed allegato il conteggio estintivo, dal quale si individua un abbuono per interessi pari ad € 3.976,53 ed uno per "commissioni di gestione" pari ad € 68,41. Il ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale da cui emerge, coerentemente con il conteggio estintivo prodotto in atti, che l'estinzione ha avuto effetto dal 1 giugno 2017.

In via preliminare, occorre rilevare come l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario per "*bis in idem*" non possa essere accolta, in quanto il primo ricorso (n. 1134836/2019) proposto dall'odierno ricorrente concerneva la richiesta di consegna della documentazione afferente al rapporto per cui l'odierna controversia è sorta; d'altra parte, invece, l'attuale domanda attiene chiaramente al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali "di attivazione" (lett. B) e "di gestione" (lett. C) sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, i costi di cui alle clausole relative alle commissioni contrattuali "di istruttoria" (lett. A) e "di intermediazione" (lett. F) sono da qualificarsi come *up front* e dunque rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,55%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	71,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	54,08%

rate pagate	34	rate residue	86	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				450,00	Upfront	54,08%	243,35		243,35
commissioni attivazione				471,60	Recurring	71,67%	337,98		337,98
commissioni gestione				120,00	Recurring	71,67%	86,00	68,41	17,59
commissioni di intermediazione				2.515,20	Upfront	54,08%	1.360,15		1.360,15
Totale				3.556,80					1.959,07

Dal prospetto si evince che, al netto dei rimborsi già corrisposti e pari ad € 68,41, il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 1.959,07 di cui € 243,35 a titolo di “spese istruttoria”, € 337,98 a titolo di “commissioni di attivazione”, € 17,59 a titolo di “commissioni gestione” ed € 1.360,15 a titolo di “commissioni intermediazione”.

Ebbene, l'importo come sopra calcolato di € 1.959,07 risulta di conseguenza inferiore rispetto alla somma richiesta dal ricorrente, pari ad € 2.480,63. Tale differenza è dovuta all'erronea applicazione da parte del ricorrente del criterio lineare ai costi aventi natura *up-front*.

Pur riconoscendosi la sussistenza di rimborsi ancora dovuti nei confronti del ricorrente, occorre dunque tener conto del diverso conteggio da considerare ai fini della sua soddisfazione da parte dell'intermediario. Il ricorso potrà dunque essere accolto soltanto in via parziale.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Infine, con riferimento alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.959,07, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA